



**Gruppo Agenti Helvetia**  
www.gruppoagentihelvetia.it

## **STATUTO DEL GRUPPO AGENTI HELVETIA**

### **TITOLO I° - COSTITUZIONE –SEDE - SCOPI**

**ART. 1** - E' costituito il Gruppo Aziendale denominato "GRUPPO AGENTI HELVETIA", di seguito denominato GAH, del quale fanno parte gli Agenti che ripetono il contratto della Helvetia Assicurazioni, dell'Helvetia Vita Spa e di ogni altra eventuale Compagnia che come le suddette entri a far parte del GRUPPO HELVETIA ITALIA, di seguito denominato Impresa Mandante.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale del GAH svoltasi il 18 e 19 maggio 2007 a Milano, sostituisce ogni e qualsiasi precedente.

**ART. 2** - La Sede legale è stabilita in Milano presso la Sede della Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire sedi operative in Italia quando sia reputato utile per un miglior funzionamento del GAH

**ART. 3** - Il GAH ha lo scopo di:

- a) tutelare nell'ambito aziendale gli interessi morali, professionali ed economici, individuali e collettivi degli iscritti, attraverso le azioni più utili ed opportune;
- b) vigilare sull'applicazione e sull'osservanza dell'Accordo Nazionale imprese Agenti di Assicurazione, ed in genere sugli Accordi o Contratti stipulati tra le rispettive Organizzazioni.
- c) svolgere azioni a tutela degli interessi collettivi ed individuali nei confronti dell'Impresa Mandante, concludendo accordi atti a soddisfare adeguatamente tutti gli Agenti Helvetia iscritti al GAH;
- d) collaborare con l'Impresa Mandante alla risoluzione dei problemi di carattere tecnico, amministrativo ed organizzativa che interessano i Soci iscritti onde ottenere una miglior efficienza organizzativa della propria attività professionale nonché una maggior efficienza commerciale;
- e) promuovere iniziative atte a migliorare ed aggiornare costantemente la formazione tecnica, professionale e individuale degli Intermediari, dei loro dipendenti e collaboratori;
- f) dirimere le vertenze fra la Direzione dell'Impresa Mandante e gli Intermediari, nonché quelle fra gli stessi Intermediari, anche dopo la cessazione del mandato;
- g) mantenere collegamenti con i Sindacati Nazionali di categoria;
- h) realizzare accordi e/o porre in atto iniziative o convenzioni con enti, associazioni o qualsiasi altro operatore economico anche estraneo al settore assicurativo che possa



**Gruppo Agenti Helvetia**  
www.gruppoagentihelvetia.it

fornire utili sinergie al raggiungimento degli scopi del Gruppo, nonché la tutela, lo sviluppo, l'interesse e la solidarietà degli Intermediari stessi e dei loro familiari;

i) promuovere la costituzione di ogni istituzione necessaria ed utile al raggiungimento dei fini sociali, indirizzandone e controllandone l'attività anche di gestione.

l) è apartitico, aconfessionale e non persegue scopi di lucro.

## TITOLO II° - ASSOCIATI

**ART. 4** - Possono far parte del GAH:

tutti coloro che ripetono il mandato Helvetia di cui all'art. 1

**ART. 5** - L'Associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale, fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

**ART. 6** - La qualità di Associato si perde:

a) per cessazione del Mandato Agenziale;

b) per dimissioni;

c) per mancato versamento della quota associativa entro il 31 dicembre;

d) per espulsione.

## TITOLO III° - ORGANI

**ART. 7** - Sono organi del Gruppo:

a) l'Assemblea Generale;

b) l'Assemblea Territoriale;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) La Giunta Esecutiva;

e) Il Presidente del GAH;

f) Il Delegato Territoriale;

g) Il Collegio dei Probiviri;

h) Il Collegio dei revisori dei Conti.

**ART. 8** - L'Assemblea Generale esprime la volontà degli Associati e determina la politica generale del GAH.

In particolare:

a) dibatte la relazione del Presidente uscente del GAH;

b) elegge la Giunta Esecutiva;

c) elegge il Collegio dei Probiviri;

d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) delibera, se poste all'ordine del giorno, le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del GAH.



**Gruppo Agenti Helvetia**

www.gruppoagentihelvetia.it

Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni. In via straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo, della Giunta, del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente del GAH.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni vengono adottate validamente con la maggioranza dei voti dei presenti.

Gli organi del GAH vengono eletti su presentazione di singoli candidati .

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Il voto può essere delegato.

Ogni partecipante non può avere più di una delega.

**ART. 9** - L'Assemblea Territoriale è costituita dagli agenti dello stesso Territorio denominato "Macro-Area".

Vista l'attuale concentrazione di mandati la regione Lombardia verrà rappresentata da tre delegati: Milano provincia, Lombardia Est, Lombardia Ovest .

Le 8 Macro Aree stabilite pertanto sono le seguenti :

- Nord-Ovest (Val D'Aosta, Liguria, Piemonte)
- Lombardia 1
- Milano Città
- Lombardia 2
- Nord-Est (Friuli V.G., Trentino A.A., Veneto)
- Centro-Ovest (Toscana,Umbria, Marche)
- Centro- Est (Emilia - Romagna)
- Centro-Sud (Lazio,Abruzzo,Campania,Molise,Puglia,Basilicata,Calabria,Sicilia,Sardegna)

L'Assemblea Territoriale ha il compito di:

a) eleggere il Delegato Territoriale almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Generale nella quale viene ratificata la nomina permettendogli di entrare di diritto quale Componente del nuovo Consiglio Direttivo (a titolo di norma transitoria viene derogato tale limite entro sessanta giorni dalla ratifica del presente statuto);

b) confrontarsi e dibattere sulle tematiche generali e particolari della Macro-Area di appartenenza;

c) predisporre proposte e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo ed alla Giunta. Si riunisce almeno 30 giorni prima dell'Assemblea Generale per la nomina del Delegato e ogni qual volta lo si ritenga necessario.

Può essere convocata dal Delegato Territoriale o dal Presidente del GAH su delibera della Giunta Esecutiva, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati della zona.



**Gruppo Agenti Helvetia**  
www.gruppoagentihelvetia.it

L'Assemblea Territoriale segue tutte le procedure valide per l'Assemblea Generale ed è presieduta dal Delegato Territoriale che provvede a formare l'Ufficio di Presidenza.

Il Delegato provvede ad inviare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo il verbale relativo a ciascuna Assemblea svolta.

L'Assemblea Territoriale può essere convocata dal Presidente del GAH ed eventualmente presieduta dallo stesso o da un componente la Giunta.

**ART. 10** - Il Delegato Territoriale rappresenta gli Agenti della zona in seno al Consiglio Direttivo.

Spetta al Delegato Territoriale:

- a) convocare l'Assemblea Territoriale;
- b) portare in seno al Consiglio Direttivo le istanze degli Associati della propria zona, nonché le risultanze delle Assemblee Territoriali;
- c) riferire e discutere nelle riunioni zonali le delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta, coordinandone la realizzazione, per quanto di sua competenza;
- d) Sottoporre le vertenze di carattere individuale o le questioni tecniche derivanti e conseguenti all'attività svolta con l'Impresa Mandante;
- e) prendere parte, se invitato agli incontri tra la Giunta Esecutiva e la Direzione dell'Impresa Mandante; Al Delegato Territoriale si rivolgono i colleghi della zona per ogni necessità, il quale intratterrà con l'Impresa Mandante tutti i rapporti necessari alla risoluzione delle questioni zonali, riferendone al Presidente del GAH, alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Direttivo.

L'eventuale mancata elezione del Delegato Territoriale, per qualsiasi motivo, non inficia la validità dei lavori del Direttivo: le regioni non rappresentate pur avendone i requisiti non possono accorparsi ad altre.

**ART. 11** - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare la politica del GAH determinata dall'Assemblea Generale, con particolare riguardo alle questioni Territoriali.

E' composto dalla Giunta Esecutiva e dai Delegati Territoriali.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) costituire le commissioni tecniche, nominandone Responsabili e Componenti;
- b) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dalla Giunta Esecutiva;
- c) stipulare accordi con la Direzione dell'Impresa Mandante;
- d) deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale;
- e) adempiere a tutte le funzioni ad Esso demandate dall'Assemblea Generale;
- f) stabilire la quota associativa annuale determinandone altresì le modalità di incasso;
- g) nominare associati onorari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del GAH di propria iniziativa o dalla Giunta Esecutiva o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi Componenti almeno due volte l'anno.



**Gruppo Agenti Helvetia**  
www.gruppoagentihelvetia.it

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti.  
Durante una votazione, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

**ART. 12** - La Giunta Esecutiva, eletta dall'Assemblea Generale, è composta dal Presidente del GAH, dal Vicepresidente, il Tesoriere \ Segretario, oltre a 4 membri eletti dall'Assemblea Generale.

Ha il compito di attuare la politica del GAH elaborata dall'Assemblea Generale, con particolare riferimento alle questioni di carattere nazionale e strettamente politiche.

I suoi Membri sono rieleggibili.

Essa ha anche il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Spetta inoltre alla Giunta Esecutiva:

- a) amministrare i fondi del GAH e redigere i bilanci annuali preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei revisori dei conti;
- b) proporre accordi alla Direzione dell'Impresa Mandante;
- c) deliberare la convocazione del Consiglio Direttivo;
- d) adempiere a tutte le funzioni ad essa demandate dal Consiglio Direttivo;

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Membri.

**ART. 13** - Il Presidente del GAH cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Inoltre:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- b) convoca l'Assemblea Generale;
- c) cura e mantiene i rapporti con la Direzione dell'Impresa Mandante;

Egli ha la rappresentanza del GAH di fronte a terzi.

E' eletto dalla Giunta Esecutiva con voto palese o a scrutinio segreto.

**ART. 14** - Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 Componenti effettivi, tra i quali viene eletto il Presidente, e da 2 supplenti.

I Componenti non possono rivestire altre cariche statutarie.

E' compito del Collegio dei Probiviri esaminare e giudicare questioni riguardanti la disciplina associativa ed il comportamento morale e professionale degli Associati.

Rientra nei compiti dei Probiviri dirimere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra gli Associati e quelle tra gli Associati e gli Organi Collegiali.

Il Collegio agisce di propria iniziativa o su motivata segnalazione o per incarico delle Parti.

Le decisioni del Collegio sono valide quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti.

Il Collegio può applicare le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione;



**Gruppo Agenti Helvetia**  
www.gruppoagentihelvetia.it

c) la sospensione da tre a dodici mesi.

d) l'espulsione dal GAH.

Il Collegio entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini che ritiene opportuno e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza.

Entro 15 giorni dalla sentenza, deve darne comunicazione alla Giunta ed agli interessati.

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta a semplice maggioranza.

Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

La sentenza del Consiglio Direttivo è inappellabile e diventa immediatamente esecutiva.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Socio, al momento stesso della sua ammissione al GAH, rinuncia espressamente ad adire la via giudiziaria per le materie di competenza del Collegio dei Proviviri,

**ART. 15** - Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 Componenti effettivi, tra i quali viene eletto il Presidente, e da 2 supplenti.

I Componenti non possono rivestire altre cariche statutarie.

Il Collegio esamina le risultanze dei libri e delle scritture contabili, verifica il bilancio annuale e con apposita relazione, esprime il proprio giudizio sul conto consuntivo prima che venga sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

**ART. 16** - Presidente Onorario.

Spetta al Consiglio Direttivo esercitare la facoltà di nominare il Presidente Onorario.

**ART. 16/BIS** - Consulta dei Past-Presidents : Viene Istituita la consulta formata da coloro che in passato hanno ricoperto la carica di Presidente del GAH.

## TITOLO IV° - NORME GENERALI

**ART. 17** - Durata delle cariche.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e coloro che le rivestono sono rieleggibili.

Tutte le cariche decadono con l'apertura dei lavori dell'Assemblea Generale che prevede elezioni.

La nuova Giunta Esecutiva riceve le opportune consegne documentali della precedente gestione a mani del Presidente uscente o membro di giunta delegato entro 15 giorni dalla sua elezione.

Quando un Componente eletto cessa dalla carica prima che termini il suo mandato viene sostituito dal successivo in graduatoria.



**Gruppo Agenti Helvetia**  
www.gruppoagentihelvetia.it

In caso di parità prevale il più anziano di mandato, o in assenza di candidati si procede ad elezione del Componente con modalità a totale discrezione della Giunta.

I Componenti eletti che, senza giustificato motivo non intervengono a più di due sedute sono dichiarati decaduti dalla rispettiva carica.

#### **ART. 18 -** votazione.

Le votazioni possono avvenire in modo palese, segreto o per referendum.

Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'elezione dei Componenti la Giunta Esecutiva, del Collegio dei Proibiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con presentazione di singoli candidati.

Coloro che intendono candidarsi devono presentarne richiesta alla Presidenza dell'Assemblea

Generale.

L'elezione si attua con voto di preferenza espresso per un numero massimo di candidati determinato dall'Assemblea Generale.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

#### **ART. 19 -** Scrutatori.

Nelle riunioni di Organi Collegiali nelle quali si dovesse procedere a votazione, con scrutinio, sarà nominata la Commissione di Scrutinio che dovrà controfirmare le schede di votazione, già firmate dalla Presidenza e redigere e firmare il verbale della votazione stessa.

#### **ART. 20 -** Convocazioni.

Le convocazioni degli Organi Collegiali devono essere effettuate per iscritto entro i seguenti termini:

- 30 giorni per l'Assemblea Generale;
- 10 giorni per l'Assemblea Territoriale;
- 16 giorni per il Consiglio Direttivo;
- 8 giorni per la Giunta Esecutiva;
- 10 giorni per il Collegio dei Proibiviri;
- 10 giorni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di urgenza, tali termini possono essere ridotti alla metà.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.

Le riunioni si intendono altresì validamente costituite quando, anche senza alcuna formalità per la loro convocazione, è presente la totalità dei suoi Componenti.



**Gruppo Agenti Helvetia**  
www.gruppoagentihelvetia.it

Per le incombenze previste al presente articolo si ritiene valida la forma di comunicazione per Posta Elettronica agli indirizzi e-mail di Agenzia Helvetia.

**ART. 21 - Referendum.**

Sono ammessi, in caso di particolare necessità, la convocazione ed il voto deliberativo dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo per referendum.

I risultati del referendum sono validi e vincolanti per tutti, quando risulta aver votato la maggioranza degli Associati.

Può essere indetto dal Presidente, dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo, sia su richiesta scritta di un quinto degli aventi diritto.

Per le incombenze previste al presente articolo si ritiene valida la forma di comunicazione per Posta Elettronica agli indirizzi e-mail di Agenzia Helvetia.

**ART. 22 - Scioglimento del GAH.**

L'Assemblea Generale che determina lo scioglimento del GAH con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, deve provvedere alla nomina dei liquidatori e a fissare le modalità operative per la suddivisione dei fondi in esubero del GAH che dovranno essere devoluti in beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**NORME TRANSITORIE**

Il presente Statuto approvato all'unanimità entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

**ART. 1 - Verifica Poteri**

La Commissione per la verifica dei poteri nominata dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale, ha il compito di procedere al controllo dei partecipanti, di decidere con apposita nota a verbale sull'ammissibilità all'Assemblea nei casi di contestazione, di verificare il numero di presenti ai fini della validità dell'Assemblea.

**ART. 2 - Lavori dell'Assemblea**

Il Presidente del GAH, dopo aver accertato la validità dell'Assemblea ne dichiara aperti i lavori.





**Gruppo Agenti Helvetia**  
www.gruppoagentihelvetia.it

L'Assemblea procede immediatamente alla nomina dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente vice Presidente e dal Segretario - Verbalizzante.

**ART. 3 - Commissione di Scrutinio:**

L'Ufficio di Presidenza propone al Congresso la nomina della Commissione di scrutinio formata da almeno 3 componenti.

L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di candidato.

La Commissione di scrutinio nomina nel suo seno un Presidente cui spetta coordinare e dirigere le operazioni di conteggio dei voti e comunicare al Presidente dell'Assemblea i risultati elettorali per la proclamazione degli eletti.

**ART. 4 - Mozione Conclusiva.**

L'Ufficio di Presidenza può proporre la costituzione di una Commissione composta da almeno 3 componenti, per la raccolta e l'esame delle istanze e per la formulazione della "mozione conclusiva".

Tale Commissione designa un relatore che riferirà all'Assemblea.

**ART. 5 - Cariche Congressuali.**

L'Ufficio di Presidenza, gli scrutatori ed i componenti la Commissione per la mozione vengono eletti per alzata di mano.

**ART. 6 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea Generale.**

Espletate le formalità di rito si inizia il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno.

Chi intende prendere la parola deve iscriversi presso l'Ufficio di Presidenza.

La parola viene concessa nell'ordine di iscrizione.

La mozione d'ordine, sempre che riguardi questioni di procedura, deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza che, dopo averne accertata l'ammissibilità, concede la parola al presentatore alla fine dell'intervento in corso, dà poi diritto di parola ad un partecipante ai lavori a favore ed ad uno contro e successivamente la pone in votazione.

La durata degli interventi può essere fissata dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto del numero degli iscritti a parlare.

La chiusura delle iscrizioni a parlare viene determinata dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto dello svolgimento dei lavori.

La trattazione in Assemblea di argomenti non contenuti nell'ordine del giorno può avvenire solo se vi è il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o partecipanti.

Nelle Assemblee dove sono previste elezioni, i candidati presentano la propria candidatura alla Presidenza dell'Assemblea.

La Presidenza ne fa disporre elenco in apposita lista per la libera votazione.



**Gruppo Agenti Helvetia**  
www.gruppoagentihelvetia.it

**ART. 7** - Qualora dall'Assemblea non si riuscisse a determinare un valido rinnovo di cariche sociali, svolte da parte dell'Ufficio di Presidenza tutte le possibili operazioni atte allo scopo, sia di stimolo che di confronto fra gli Associati, il Presidente dell'Assemblea, terminato il tempo a propria disposizione per ogni possibile sviluppo, determina chiusa l'Assemblea dichiarando la mancata elezione.

In tal caso la Giunta Esecutiva ed il Direttivo uscenti proseguiranno la gestione ordinaria del GAH con l'impegno di convocare una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche entro sei mesi.

**ART. 8** - Le dimissioni dal GAH sono efficaci solo se presentate in forma scritta e decorrono dal primo giorno successivo al mese nel quale il Consiglio Direttivo le ha accolte. L'accoglimento delle dimissioni non comporta la restituzione anche se parziale della quota versata.

**ART. 9** - Qualora uno o più delegati territoriali non fossero eletti per mancanza di candidati, nell'assemblea generale elettiva si provvederà all'elezione diretta di un numero sufficiente a

raggiungere il numero di membri il Consiglio Direttivo previsto per Statuto.

Il Consiglio Direttivo si farà carico delle aree territoriali eventualmente scoperte.

**ART. 10** - Ad ogni assemblea elettiva potrà essere proposta eventuale variazione della norma transitoria che dovrà essere ben evidenziata negli atti e/o verbali assembleari, prima di procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo che intende

presentare tale proposta dovrà aver preventivamente accertato tale necessità e creato opportunamente le azioni utili a consentire all'assemblea di poter eleggere nella stessa sede il delegato Territoriale tra i candidati che si sono resi disponibili.

Tale elezione sarà espressione di voto degli associati delle zone territoriali interessate.